

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
IN.VOLO. INIZIATIVE DI VOLONTARIATO



Articolo 1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita l'Associazione "IN.VOLO. INIZIATIVE DI VOLONTARIATO", apartitica e senza scopo di lucro.

L'associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e successivi del Codice Civile, nonché del presente statuto. L'organizzazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale (Regione Lombardia) del volontariato 22/93.

La sede legale dell'Associazione è in vicolo San Francesco, 2 – 20087 Robecco Sul Naviglio (MI). L'Associazione può istituire altri uffici in Italia e/o all'estero. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre Regioni.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
SCOPO ED ATTIVITA'

"IN.VOLO. INIZIATIVE DI VOLONTARIATO" è apartitica, senza finalità di lucro, garantisce le pari opportunità tra uomo e donna, assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona con particolare riferimento ai minori.

"IN.VOLO. INIZIATIVE DI VOLONTARIATO" ha come scopo la solidarietà e la cooperazione allo sviluppo umano nazionale ed internazionale, la tutela e la promozione dei diritti inviolabili della persona con particolare attenzione al minore e lo sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera, nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e giustizia.

Le attività dell'associazione sono:

- Promuovere e sviluppare programmi di sviluppo in Italia e all'Estero, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale con particolare attenzione all'infanzia in difficoltà;
- Orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede e ideologia politica, che intendano volontariamente impegnarsi nei programmi dell'associazione o che intendano impegnarsi ad iniziative di volontariato;
- Contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione ed in particolare promuovendo attività di

- informazione, di formazione e di educazione allo sviluppo, prioritariamente per la difesa e l'affermazione dei diritti dei minori;
- Assicurare la diffusione dell'informazione tra i soci, al fine di permettere loro una effettiva partecipazione alla vita associativa;
 - Darsi una struttura organizzativa idonea al perseguimento degli obiettivi statutari;
 - Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di carattere sociale e culturale;
 - Organizzare convegni, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole e/o altre agenzie educative, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
 - Curare, gestire portali internet come luoghi di incontro e formazione;
 - Curare edizioni e redazione di pubblicazioni di carattere sociale e culturale;
 - Raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc...

Per la realizzazione diretta e indiretta degli obiettivi statutari l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziativa e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione degli scopi statutari.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per raggiungere il suo scopo l'associazione inoltre potrà acquisire o vendere immobili e conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie anche istituendo un prestito sociale tra i soci.

Articolo 3 PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio è costituito:

1. dalle quote associative
2. dai beni sia immobili che mobili che potranno diventare di proprietà dell'associazione;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative ed integrative;
- b) dagli introiti derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa;
- d) da contributi liberali, elargiti da persone, enti, associazioni, ecc., a sostegno dei fini associativi

Il fondo sociale dovrà essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali ed operativi. E' quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione gratuita di beni facenti parte del patrimonio sociale a favore di Soci, o altra modalità di distribuzione di eventuali avanzi di gestione, comunque denominata, durante la vita dell'Associazione.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Gli eventuali residui di esercizio verranno destinati ad attività di sviluppo e di solidarietà previsti dagli scopi statutari.

Articolo 4 I SOCI

Possono diventare soci di IN.VOLO. INIZIATIVE DI VOLONTARIATO tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividono gli scopi dell'associazione.

I soci si dividono in :

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- b) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta;
- c) soci onorari: si considerano tali coloro i quali vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la positiva immagine che con la loro esperienza possono arrecare.

Articolo 5 ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Sono soci tutti coloro che presentano formale richiesta al Consiglio Direttivo e che effettuano regolare versamento della quota associativa annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: nome e cognome, luogo e data di nascita; professione e residenza, l'espressa volontà di far parte dell'associazione, piena e incondizionata accettazione del presente statuto e dei regolamenti approvati. Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato, non saranno prese in considerazione.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Il socio s'impegna in seguito a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili nè soggetti a rivalutazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

La segreteria provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Articolo 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci, o i loro delegati hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere, a seguito di regolare candidatura, alle cariche associative;
- 3) ad accedere ai registri dell'Associazione e agli atti ufficiali che sono pubblici;
- 4) a farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non consigliere, con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe;
- 5) alla garanzia di recesso senza oneri a suo carico.

Sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a versare la quota associativa come da presente statuto;
- c) a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'associazione e del consiglio direttivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Articolo 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Possono decadere dalla qualità di soci coloro che non ottemperano alle disposizioni statutarie e regolamentari e coloro i quali tengano comportamenti difformi dallo scopo dell'associazione. Possono decadere altresì dalla qualità di Soci coloro che non abbiano adempiuto, entro il 31 marzo dell'anno sociale in corso, al regolare versamento della quota associativa annuale.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. E' comunque previsto un contraddittorio tra e con le parti, alla presenza di un organo interno di garanzia.

Il Socio Ordinario ha piena facoltà di disdire il suo vincolo associativo in qualsiasi momento dell'anno sociale, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, senza diritto di restituzione della quota.

Articolo 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'associazione;
- d) il Vice Presidente dell'Associazione;
- e) il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente in via ordinaria, si riunisce almeno una volta all'anno, attraverso ufficiale convocazione mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli Soci e con pubblicazione (presso la sede e/o sul sito internet dell'associazione) dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta, scritta e motivata di almeno il 10% dei Soci.

Hanno diritto di voto tutti i Soci.

Articolo 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge i componenti del Consiglio Direttivo; il collegio dei revisori od il singolo revisore e il collegio di garanzia;
- b. approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e i programmi di attività;
- c. delibera sull'acquisizione a favore del patrimonio sociale di beni mobili immobili registrati;
- d. delibera su ogni altra questione, posta all'ordine del giorno, inerente la gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
- e. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, a maggioranza relativa dei Soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

In via straordinaria, l'Assemblea delibera, in prima convocazione con la presenza dei 3 /4 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sarà valida con la presenza di almeno 2/3 dei soci.

Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile dell'Assemblea, i Soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale dell'Associazione in ogni sua forma.

Articolo 11 MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di 7 (sette), compreso il Presidente e il Vice Presidente.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ferme restando altre competenze già indicate dallo statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) curare, e deliberare, l'attuazione delle attività e delle iniziative dell'associazione, in particolar modo delle linee programmatiche approvate in assemblea dei soci ;
- g) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione;
- i) adottare atti a carattere patrimoniali e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- j) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno su convocazione del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno i 2/3 dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza , ovvero mediante affissione in sede. Tali formalità non sono necessarie se data e modalità sono indicate alla fine di ciascuna riunione con tutti i consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e vota a maggioranza semplice;

In seno al consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Di ogni delibera di Consiglio deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo a cura di un segretario nominato fra i presenti dal Presidente.

Articolo 13 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione e dura in carica tre anni. Egli coordina l'attività del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, prendere tutte quelle iniziative rientranti nell'ordinaria amministrazione che ritenga urgenti e necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali, salvo ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile. Egli cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;

- b) assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario- economo;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 14 **VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni a lui delegate senza l'autorizzazione del Presidente dell'associazione. Con apposita procura del Presidente il Vice Presidente può intervenire personalmente tutte le volte stabilite.

Articolo 15 **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il collegio dei revisori è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il Collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente. Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.

Il Collegio ha il controllo amministrativo-contabile dell'associazione con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo.

Il controllo sulla gestione avverrà quadrimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nei quali dovranno annotarsi i risultati dei controlli.

Il Collegio predispone alla fine di ciascun esercizio una relazione che accompagni il bilancio alla presentazione all'assemblea dei soci.

Articolo 16 **GRATUITÀ DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le modalità indicate in questo statuto.

L'associazione si scioglie per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

Articolo 18
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al DL n.460/97 e alle loro eventuali variazioni.